Comune di Fisciano Smistamento: SETTORE\_PATRIMONIO Prt.G.0007404/2022 - U - 24/03/2022 16:52:25



**AREA: SETTORE PATRIMONIO** 

### **DETERMINAZIONE DSG Nº 00142/2022 del 24/03/2022**

N° DetSet 00043/2022 del 24/03/2022

**Dirigente: GAETANO PECORARO** 

Istruttore proponente: GIUSEPPE VERTULLO

OGGETTO: approvazione bando di gara, discplinare di gara ed allegati relativamente all'affidamento dei Servizi di SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG 9061195EA6

ATTESTAZION	E DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto	
in qualità di	
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00142/2022, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.	
FISCIANO, lì	Firma e Timbro dell'Ufficio
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizza	ato.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### Premesso che:

- Che in data 19.06.2017 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Fisciano, Baronissi e Siano la convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 ed art. 38 del D. Lgs. 50/2016 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza "Valle dell'Irno" che individua il Comune di Fisciano quale Ente capofila;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale dell'Ente capofila n. 248 del 20.10.2017, esecutiva nelle forme di legge, recepita dal Comune di Baronissi con deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 25.10.2017 e da quello di Siano con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 30/10/2017, è stato approvato il disciplinare per il funzionale di detta CUC;
- Che con proprio decreto n. 67 del 10.07.2017, il Sindaco del Comune di Fisciano, Ente capofila, ha nominato il dipendente Gaetano Pecoraro, già Responsabile del Servizio Gare e Contratti, quale responsabile della "CUC Valle dell'Irno" e del RASA;
- Che con attestazione dell'ANAC rilasciata in data 30/11/2017, il neo costituito Organismo è stato iscritto all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, attribuendo allo Stesso il codice AUSA: 0000573147;
- che la convenzione è stata rinnovata nel mese di giugno 2021 tra i Comune di Fisciano, Baronissi, Siano, Eboli e la Società Fisciano Sviluppo S.p.A.

#### Premesso, altresì,

- Che il Comune di Eboli (in seguito Comune associato) dovendo procedere alle attività di
  acquisizione di lavori, forniture e/o servizi per il tramite della CUC "Valle dell'Irno", a mezzo
  mail, ha trasmesso al Responsabile della CUC determina a contrarre del Responsabile del
  Piano di Zona dio Eboli per l'affidamento dei Servizi di SERVIZIO DI ASSISTENZA
  SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI
  DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE
  E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
- CIG 9061195EA6
- Che con la medesima determinazione è stato, fra l'altro disposto di indire gara d'appalto mediante procedura aperta in via di urgenza, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. L.gs n.5012016 secondo le modalità ed i criteri contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto;

Visti l'art. 8 della sopra richiamata Convenzione nonché l'art. 5 del succitato Disciplinare che definiscono le competenze della CUC, quali, tra le altre, la redazione ed adozione degli atti di

gara, ivi incluso il Bando e Disciplinare di gara;

**Atteso** che per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti i procedimenti tecnico amministrativi, relativi alle procedure di gara per l'affidamento di che trattasi, si rende necessario procedere, previa condivisione con la struttura tecnica del Comune associato interessato all'intervento, all'approvazione di un bando e disciplinare di gara con relativi allegati (modulistica di partecipazione, dichiarazioni, modulo offerta economica) oltre al DGUE (Documento di gara unico europeo-modello editabile);

**Esaminati** gli atti amministrativi trasmessi alla CUC "Valle dell'Irno" dal Comune di Fisciano (SA);

Vista la suddetta Determinazione n. 21 del 13/01/2022 del medesimo Comune associato;

**Sentito** il predetto RUP, in relazione alle peculiarità dell'intervento specifico oggetto della gara di appalto;

**Ritenuto**, pertanto, di dovere redigere, coerentemente con le modalità di scelta del contraente individuate dal Comune associato, una appropriata lettera - Disciplinare di gara con la modulistica per le dichiarazioni richieste dal disciplinare stesso, ivi compreso il DGUE (Documento di gara unico europeo-modello editabile);

**Dato atto** che non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile della Centrale Unica di Committenza "Valle dell'Irno" tra i Comuni di Fisciano, Baronissi, Eboli, Siano e la società Fisciano Sviluppo S.p.A., conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e della Misura M03 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza del Comune di Fisciano;

# Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 261/2000;
- il D. L.vo n. 50 del 18.04.2016;
- il D.P.R. n.207 /2010 nella parte ancora vigente;
- il decreto del Sindaco di Fisciano, Ente capofila, con cui si è affidata la Responsabilità del

Settore Patrimonio al sig. Gaetano Pecoraro;

**Dato atto** che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

#### determina

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

- di dare corso agli ulteriori adempimenti procedimentali di competenza di questa CUC per l'espletamento della procedura di gara per conto del Comune di Fisciano (Ente associato) per l'affidamento dei Servizi di SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
- 2. 2. CIG 9061195EA6
- 3. 3. di approvare il Disciplinare di gara integrale con i seguenti allegati:
- a) Modello istanza di ammissione alla gara; (All. 1)
- b) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.); (All. 2)
- c) Modello dichiarazione sostitutiva; (All. 3)
- d) Modello Offerta economica-tempo; (All. 4)
- e) Modello oneri sicurezza aziendali e costo manodopera. (All. 5)
  - 1. 4. di dare pubblicità alla presente procedura mediante pubblicazione dello schema del disciplinare di gara con relativa modulistica, sul sito internet della Centrale Unica di Committenza "Valle dell'Irno" all'indirizzo <u>www.cucvalledellirno.it</u> Sezione Gare ed Appalti nonché su quello dell'Ente committente, all'indirizzo <u>www.comune.eboli.sa.it</u> Sezione Bandi di Gara, si specifica che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si deroga all'utilizzo dei mezzi elettronici, fatto salvo comunque l'utilizzo di supporti magnetici contenuti nelle buste chiuse, in quanto l'Ente ritiene che la gara cartacea sia necessaria per consentire l'espletamento della valutazione tecnica atteso che non si è in possesso degli strumenti elettronici e strumentali per valutare formati maggiori del formato A3 con le dovute attenzioni del caso.
  - 2. 5. di dare atto che, in esecuzione della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29/11/2021, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2022, il contributo in favore della medesima Autorità, a carico dell'operatore economico concorrente è determinato in € 70,00;
  - 3. 6. di stabile il termine ultimo per la presentazione delle offerte al giorno 12/04/2022, ore DSG N° 00142/2022 del 24/03/2022 4

- 12,00 e la data dell'apertura dei plichi pervenuti contenti la documentazione per la partecipazione e le offerte al giorno 14/04/2022, ore 09,00 presso l'ufficio della CUC Valle dell'Irno siti in Fisciano, palazzo municipale, Piazza G. Sessa;
- 4. 7. di dare atto, altresì, che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- 5. 8. Di dare atto che si procederà con proprio successivo provvedimento alla nomina della Commissione giudicatrice, ad avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla presente gara per l'esame e la valutazione delle offerte;
- 6. *9.* di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Fisciano -Ente capofila della CUC per 15 giorni consecutivi e su Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Gara e Contratti ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



#### **EBOLI CAPOFILA**

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

### CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

N. GARA: 8417528 CIG: 9061195EA6

# Art. 1 (Definizioni di riferimento)

- 1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:
- a) per "Amministrazione", **l'Ambito S03 ex S5 Comune capofila Eboli -** quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del servizio/dei servizi oggetto del presente contratto;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente contratto;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. n. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- f) per "regolamento", il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- g) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

# Art. 2 (Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)

1. Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla prestazione di servizi di ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

#### Art. 3

# (Prestazioni oggetto dell'appalto/specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative essenziali)

- 1. L'appaltatore esegue nell'ambito del quadro di attività strumentali relative al funzionamento dell'Amministrazione le seguenti attività per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica, con riferimento agli standard produttivi ed alle linee di miglioramento per ciascuno indicati nel successivo comma 2, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
- 2. L'appaltatore realizza le attività dell'appalto oggetto del presente contratto di seguito specificate come "attività principali" o come "attività complementari":

Attività/servizi			CPV	Note comparative		
Servizio	di	assistenza	85320000-8 (Servizi sociali)	Attività principale appalto		
specialistica						

- 3. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi, nonché delle modalità di esecuzione specifica dell'appalto sono illustrati nel presente capitolato speciale prestazionale e descrittivo.
- 4. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto, l'appaltatore è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni (attività migliorative ulteriori), in quanto dallo stesso proposte come elemento di sviluppo in sede di selezione.
- 5. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'appaltatore, comprese le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto del Codice dei contratti pubblici.
- 6. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio nel quale ha sede l'amministrazione, presso il quale attiva un collegamento telefonico in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.
- 7. Presso il recapito di cui al comma 6:
- a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

- 8. L'appaltatore individua un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene all'organizzazione del servizio.
- 9. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
- 10. L'Amministrazione individua il Responsabile del Procedimento quale Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso l'Amministrazione all'Appaltatore.
- 11. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione in relazione al presente appalto.
- 12. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
- 13. Il Responsabile del Procedimento svolge i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:
- a) svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- b) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

#### Art. 4 (Varianti in corso di esecuzione dell'appalto)

- 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti:
- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
  - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
  - 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
  - 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
  - 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4, le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
- 2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 35;
  - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
- 3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7 il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
- 4. Una modifica di un contratto di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica

- cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
- 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e all'articolo 130 per i settori speciali.
- 6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
- 7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il codice dei contratti pubblici.
- 8. la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
- 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
- 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
- 11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
- 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono

amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.

# Art. 5 (Programma di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto - luoghi di esecuzione dell'appalto)

- 1. Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, l'Amministrazione definisce il programma di esecuzione delle attività per esso realizzabili, al quale l'appaltatore si attiene.
- 2. Il programma di esecuzione delle attività relative all'appalto è sintetizzato nel presente capitolato.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine e mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi qualsiasi attrezzatura necessaria al corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

L'impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza, tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

Tutte le attività dovranno essere effettuate accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare le aree e i locali nei quali ha luogo l'esecuzione del servizio.

L'impresa appaltatrice dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente.

6

- 3. L'appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nell'ambito del territorio di riferimento del Piano Sociale di Zona S03 ex S5.
- 4. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

# Art. 6 (Condizioni di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto)

# 1. Descrizione e obiettivi

L'assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili si inquadra nel più generale obiettivo del Progetto Educativo Individualizzato che la scuola e le agenzie territoriali formulano in sinergia al fine di promuovere l'integrazione dell'alunno disabile nella sua interezza e specificità, potenziando capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno e all'esterno della scuola. L'assistenza specialistica affianca il lavoro di tipo educativo-didattico dei docenti ed è svolto da personale qualificato che si muove nell'area socio-educativa. Codice nomenclatore D11 – D.D. n. 308/2013.

Gli obiettivi del servizio, pertanto, sono:

- favorire, in collaborazione con la scuola e con le famiglie, l'armonico sviluppo evolutivo di tutti i minori;
- consentire una positiva fruizione dell'offerta formativa scolastica;
- promuovere l'espressione delle potenzialità personali e la reale integrazione dell'alunno nel contesto operativo scolastico;
- favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di scuola e con i docenti di riferimento;
- incrementare l'autonomia personale degli alunni diversamente abili nel rispetto dei limiti determinati dalla tipologia della disabilità;
- prevenire situazioni di rischio, valorizzando modelli di comportamento positivi;
- promuovere il confronto sinergico tra i Soggetti della rete territoriale per i minori con disabilità (ASL, centri di riabilitazione, scuola, associazioni ecc.);
- supportare i docenti in percorsi formativi ed informativi riguardanti problematiche specifiche di gestione della disabilità.

#### 2. Attività da assicurare

- 1. La tipologia e la frequenza delle prestazioni rese, descritte in idoneo programma d'intervento individualizzato, dovranno essere coerenti con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) formulato dalla scuola in sinergia con i servizi territoriali.
- 2. L'affidatario dovrà assicurare l'effettiva e costante presenza presso le sedi scolastiche indicate dall'Ufficio di Piano, sulla base degli orari concordati, di operatori qualificati in grado di dare attuazione alle attività previste dai suddetti Programmi individualizzati di lavoro.
- 3. Tali operatori dovranno svolgere le seguenti mansioni:
  - cooperare come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico educativo;
  - attuare gli interventi educativi assistenziali tesi a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi dell'apprendimento;

7

- stimolare le attitudini espressive, manipolative, costruttive, finalizzate a valorizzare le potenzialità individuali degli alunni con disabilità;
- cooperare con le altre figure professionali presenti nell'ambito scolastico integrandosi con le attività assistenziali di base ed educativo-didattiche operate da personale docente e non docente;
- cooperare nelle attività tese a fornire stimoli adeguati per lo sviluppo di competenze psicomotorie, linguistiche, intellettive;
- favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con il gruppo dei pari;
- facilitare la gestione di brevi "spazi di alleggerimento";
- assistere gli utenti con diverso grado di inabilità motoria nella deambulazione, nella mobilizzazione e nell'uso di presidi, ausili e attrezzature personalizzate;
- facilitare l'assunzione di cibi e bevande.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere svolte le seguenti attività:
- sostegno socio-educativo;
- facilitazione della comunicazione;
- attività psicomotoria;
- attività psicologica;
- attività occupazionale-assistenziale;
- attività di manipolazione;
- attività ludiche;
- attività tattile;
- attività musicale;
- attività di intelligenza emotiva;
- attività informatiche, con l'utilizzo di software specifici per migliorare l'apprendimento;
- attività occupazionale;
- laboratori specifici per i bambini con deficit uditivo e/o visivo.

Le azioni dovranno coinvolgere tutto il gruppo classe al fine di accrescere l'integrazione scolastica.

#### 3. Localizzazione e utenti

- 1. Il servizio sarà realizzato presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni afferenti all'Ambito S03 (ex S5), che presentano richiesta all'UdP.
- 2. Le prestazioni, ad integrazione ma non in sostituzione dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornito dal personale della scuola, sono destinate agli alunni con disabilità certificata da una struttura sanitaria pubblica competente che frequentano scuole dell'Infanzia, scuole Primarie e scuole Secondarie di primo grado.

Gli alunni presi in carico sono individuati ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, e per i quali siano stati redatti da parte dell'équipe multidisciplinare la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato. Gli accertamenti relativi all'handicap, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle aziende sanitarie locali sulla base di quanto disposto dall'art. 4 della L. 104/1992 e, successivamente, dall'art. 2 del D.P.C.M. 23/02/06, n. 185. La presenza di una condizione di disabilità certificata, tuttavia, non giustifica di per sé la richiesta del servizio. La scelta dell'attivazione del servizio deve essere fatta valutandone l'effettiva utilità in relazione a ciascuno studente. La necessità di assegnare l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione all'interno dell'orario scolastico, viene esplicitata nella certificazione e nella diagnosi funzionale relativa allo studente disabile.

3. Non possono essere diretti destinatari degli interventi gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla Legge n. 170/2010 e gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/92.

#### 4. Metodologia

- 1. Osservazione iniziale, in itinere e finale del comportamento, delle difficoltà e delle capacità relazionali dei bambini:
  - realizzazione o rimodulazione del P.E.I. in sinergia con i docenti e l'èquipe multidisciplinare;
  - stesura dei Programmi individualizzati di intervento in coerenza con il P.E.I.;
  - verifiche in itinere del lavoro svolto dagli operatori sociali e supervisione interna;
  - incontri periodici delle famiglie, dei docenti e degli operatori sociali con l'èquipe psicopedagogica di servizio.
- 2. Gli operatori svolgeranno la propria attività in un processo di omogeneità d'intervento, garantito da figure di supervisione, per ciascuna delle specificità nonché da verifiche e confronti di equipe su ciascuno dei progetti individualizzati presi in carico.

#### 5. Risultati attesi

- acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dei docenti e dei genitori rispetto alle risorse e ai limiti dei destinatari del servizio;
- miglioramento dell'apprendimento e promozione di maggiore inclusione sociale;
- miglioramento delle potenzialità espressive e relazionali;
- aumento dell'autostima e della consapevolezza del sé e dell'altro;
- miglioramento della sinergia con la rete territoriale;
- miglioramento dei rapporti con gli adulti di riferimento (ad esempio genitori, insegnanti, gruppo classe, ecc.).

#### 6. Funzionamento e ore di prestazioni da erogare

- 1. Negli anni 2022 e 2023 si stima di erogare **39.000 ore** di assistenza specialistica in favore di circa **120 alunni** frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il numero degli alunni potrebbe variare in base agli esiti delle valutazioni multidisciplinari svolte nei GLO, unitamente all'UOAMI del Distretto Sanitario 64 di Eboli, nel rispetto dell'accordo di programma vigente.
- 2. Le prestazioni dovranno essere svolte di norma in orario antimeridiano e/o pomeridiano e, comunque, in base all'articolazione dell'orario delle lezioni/attività scolastiche osservato da ogni singola scuola interessata.
- 3. I nominativi degli utenti ammessi al servizio saranno comunicati all'aggiudicatario dall'Ente appaltante. Per ciascun alunno dovrà essere predisposto un Piano d'intervento che definirà le attività in relazione agli obiettivi stabiliti sulla base dell'analisi dei bisogni rilevati nel P.E.I.
- 4. Le prestazioni saranno rese in stretta integrazione con tutte le figure che concorrono al percorso educativo dell'alunno diversamente abile nel contesto operativo scolastico.
- 5. All'avvio delle attività l'Ufficio di Piano fornirà all'aggiudicatario l'elenco delle sedi scolastiche che ospitano gli utenti.
- 6. Il Piano gestionale del servizio prevede l'impiego delle seguenti figure professionali:

Figure professionali da impiegare	
-----------------------------------	--

n. 1 Coordinatore
n. 2 Musicoterapisti
n. 30 Educatori professionali
n. 30 Educatori professionali specializzati in
ABA
n. 2 Educatori professionali esperti della
Comunicazione Aumentativa e Alternativa

- 7. Il monte ore degli operatori potrà subire delle variazioni in relazione ad assenze prolungate degli utenti e ad eventuali interruzioni non prevedibili delle attività didattiche, nonché in relazione alla definizione dei PEI, pertanto saranno riconosciute all'aggiudicataria soltanto le ore effettivamente prestate.
- 8. Per il primo giorno di assenza dell'alunno seguito non preavvisata, all'aggiudicataria sarà riconosciuta un'ora di prestazione. In caso di mancato o non completo utilizzo delle ore determinati da trasferimenti di residenza, ritiro dalla scuola, assenze prolungate degli alunni ammessi al servizio, l'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di concordare con l'aggiudicataria la prestazione di servizi complementari (visite di istruzione, esami di fine anno, partecipazione a manifestazioni etc.) e la realizzazione di attività d'integrazione sociale finalizzate a potenziare gli obiettivi di autonomia e comunicazione nel più globale progetto educativo individualizzato, nonché l'eventuale utilizzo delle stesse sulla successiva annualità scolastica, in regime di estensione contrattuale temporale, senza oneri aggiuntivi per la S.A. Tali servizi potranno essere effettuati anche da operatori diversi da quelli già impegnati durante l'orario scolastico.

#### 7. Attrezzature e materiale di consumo

1. Le eventuali attrezzature ludiche-educative e il materiale di consumo per la realizzazione delle eventuali attività laboratoriali sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio.

#### 8. Figure professionali da assicurare

- 1. La gestione e l'espletamento del servizio dovranno essere garantite impiegando le seguenti figure professionali, da attivare in base alla definizione dei Progetti di intervento che saranno redatti dall'UdP unitamente all'aggiudicatario:
  - coordinatore, in possesso di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Psicologia o Scienze della Formazione Primaria, e di iscrizione all'albo professionale, con dichiarata ed attestata esperienza nel coordinamento dei servizi alle persone; costituiscono titoli preferenziali la formazione e l'esperienza acquisite nello specifico settore dei servizi di assistenza scolastica e di sostegno socio-educativo, nonché nell'intervento ABA (Analisi del Comportamento);
  - educatori professionali, in possesso di laurea in discipline educative di insegnamento/apprendimento e di esperienza documentata nel settore della disabilità, preferibilmente nell'ambito dei servizi di assistenza scolastica e di sostegno socioeducativo; costituiscono titoli preferenziali la formazione e l'esperienza acquisite in materia di disturbi del comportamento;
  - educatori professionali in possesso di laurea in discipline educative di insegnamento/apprendimento, specializzati in tecniche di intervento ABA (Analisi del Comportamento) nell'educazione e nella formazione di persone con disabilità nonché con disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento all'autonomia personale e alla comunicazione;

- musicoterapisti in possesso del diploma/qualifica di musicoterapia o in possesso di diploma musicale e di esperienza nel settore della disabilità nonché dei disturbi dello spettro autistico;
- educatori professionali esperti della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), in possesso di laurea in discipline educative di insegnamento/apprendimento e di formazione ed esperienza documentate nel settore della disabilità, acquisite in materia di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).
- 3. Gli <u>operator</u>i dovranno agire con la competenza professionale specifica richiesta, effettuare le prestazioni con diligenza e riservatezza, tenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei confronti degli utenti. Essi dovranno essere edotti a cura dell'aggiudicataria sui compiti ad essa affidati. In caso di eventuale assenza di un operatore incaricato del servizio, l'aggiudicataria è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del personale assente con personale di identica qualifica.
- 4. La continuità del rapporto operatore/alunno è un elemento di qualità del servizio e pertanto deve essere perseguita e salvaguardata dall'aggiudicataria con l'adozione di misure gestionali adeguate. Per lo stesso motivo le sostituzioni devono essere effettuate con modalità tali da garantire la continuità metodologica degli interventi e la prosecuzione di un rapporto proficuo con l'utente, la famiglia e la scuola. In caso di sostituzione definitiva degli operatori impiegati, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Ufficio di Piano e produrre la relativa documentazione.
- 5. Il <u>coordinatore del servizio</u> dovrà garantire:
  - la relazione con la dirigenza scolastica, con i referenti scolastici del G.L.H. e con l'èquipe multidisciplinare del Distretto Sanitario n. 64, mediante incontri periodici;
  - l'elaborazione del programma d'intervento individuale di ogni alunno disabile ammesso al servizio sulla base di quanto emerso dagli incontri propedeutici con l'UOAMI del Distretto n. 64 dell'ASL Salerno e i docenti, in coerenza con quanto previsto nel P.E.I.;
  - la gestione e la verifica degli interventi mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità degli utenti;
  - la promozione, l'attivazione e l'organizzazione di ogni risorsa utile a realizzare il progetto educativo:
  - il coordinamento delle attività attraverso la gestione del personale addetto al servizio;
  - la partecipazione a riunioni appositamente convocate quali G.L.H. programmate dalle autorità scolastiche e dall'ASL;
  - il coordinamento degli interventi attuati dagli operatori socio assistenziali;
  - la verifica bimestrale degli interventi, che sarà oggetto di relazione tecnica sull'andamento del servizio contenente tutte le informazioni sugli interventi effettuati nei confronti degli assistiti e l'indicazione di eventuali problematiche;
  - la progettazione, l'organizzazione e la verifica delle attività in modo coordinato con le altre figure professionali, con i servizi dell'ASL e con l'Ufficio di Piano;
  - il raccordo tra le scuole, l'Ufficio di Piano e le altre agenzie del territorio;
  - la collaborazione con le famiglie degli utenti seguiti per favorirne la compartecipazione al progetto educativo.

#### 9. Documentazione di lavoro e materiale informativo

L'aggiudicatario dovrà garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari, da conservare in modo corretto, ordinato ed in luogo adeguato, reperito all'interno del servizio ed ai sensi della normativa vigente.

La documentazione è costituita da materiali scritti (strumenti di lavoro quotidiano degli operatori) e da altri supporti audiovisivi ed informatici a testimonianza del lavoro svolto, utili anche per momenti di rielaborazione e ripensamento delle scelte e delle situazioni vissute all'interno o all'esterno dagli utenti.

L'aggiudicatario si impegna a proporre aggiornamenti ed integrazioni di tali strumenti su richiesta del referente progettuale dell'amministrazione o previa verifica di quest'ultimo.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a trasmettere all'Ufficio di Piano, trimestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. La documentazione scritta essenziale è costituita da:

- registro presenze operatori;
- registro presenze utenti;
- registro Infortuni e ogni altro documento, anche relativo al personale, prescritto dalla vigente legislazione;
- programma comprensivo di attività ed orari;
- ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e amministrativo-contabile;
- polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni, e responsabilità civili per gli utenti, i dipendenti ed eventuali volontari.

L'aggiudicatario assume, inoltre, la responsabilità della corretta conservazione e dell'aggiornamento, se necessario, di tutta la documentazione riguardante le attrezzature presenti nei locali scolastici.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia ed essere trasferito a conclusione dell'anno scolastico all'Ufficio di Piano. L'aggiudicatario dovrà procedere alla sostituzione degli operatori assenti per malattia o altre cause se superiori a 48 ore, salva la garanzia della continuità del servizio.

L'aggiudicatario si doterà di un proprio regolamento per la garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati, conforme alla normativa vigente in materia, che provvederà a comunicare al referente progettuale.

#### 10. Durata del servizio

Il servizio ha la durata di quindici mesi decorrenti presumibilmente dal 1/04/2022 al 31/12/2023, e rispetterà il calendario scolastico vigente per ogni ordine di scuola.

Le attività di realizzazione dello stesso sono svolte nei periodi individuati secondo la calendarizzazione ufficiale dell'anno scolastico.

#### Art. 7 (Durata del contratto/dell'appalto)

- 1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di **mesi quindici** dalla sua stipulazione.
- 2. Nell'arco di durata del contratto relativo al presente appalto le attività di realizzazione dello stesso sono svolte nei periodi individuati secondo la calendarizzazione ufficiale.

#### Art. 8 (Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)

- 1. L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.
- 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
- 3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.
- 4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione.
- 5. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente contratto.

# Art. 9 (Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione - sospensione dell'esecuzione del contratto)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
- 2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, il quale contiene i seguenti elementi:
- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'appaltatore svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'appaltatore dall'Amministrazione per l'esecuzione dell'attività;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
- 4. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
- 5. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.
- 6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
- 7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
- 8. Il Direttore dell'esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove

l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'appaltatore. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, tale verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell'esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed eventualmente inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopra citati. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

#### Art. 10 (Valore del contratto/dell'appalto)

1. Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso, è determinato come importo complessivo/presuntivo determinato in sede di gara, al netto di iva al 5%.

# Art. 11 (Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

- 1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad esso, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
- 2. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.
- 3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
- 4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
- 5. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.
- 6. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.
- 7. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
- 8. L'appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli

servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

- 9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l'appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
- b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza/ accoglienza dello stesso.
- 10. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
- 11. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causata da scioperi dei propri dipendenti.

# Art. 12 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione del contratto)

- 1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.
- 2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
- 3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

### Art. 13 (Verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore)

- 1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
- 2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- 3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.
- 4. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:
- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;
- b) per il certificato di verifica di conformità/l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

15

- 5. Qualora tra la stipula del presente contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative al servizio appaltato, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo all'appaltatore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagiorni.
- 6. L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti di cui al precedente comma 4.
- 7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 8. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

#### Art. 14 (Intervento dell'Amministrazione quale sostituto contributivo)

- 1. In relazione alle attività del presente contratto, l'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

# Art. 15 (Ritenuta di garanzia a tutela della regolarità dei versamenti contributivi)

1. A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### Art. 16 (Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)

- 1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
- 3. In relazione all'esecuzione delle attività per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, ai sensi

16

dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

### Art. 17 (Subappalto)

- 1. In relazione allo svolgimento delle attività dell'appalto oggetto del presente contratto, l'appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti D.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
- 2. La percentuale della prestazione che l'appaltatore intende subappaltare è specificata in sede di offerta. Il servizio oggetto del presente contratto può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto.
- 3. In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta.
- 4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/1982 e ss.mm.eii.
- 5. Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
- 6. L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà.
- 7. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
- 8. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- 9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10. Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.
- 11. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 12. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
- 13. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

- 14. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
- 15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### Art. 18 (Verifiche nei confronti dei subappaltatori - Obblighi dell'appaltatore)

- 1. L'appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 2. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dell'appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.
- 3. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- 4. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 29, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
- 5. Per consentire l'ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, l'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

# Art. 19 (Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)

- 1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
- a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
- b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- e) alla verifica degli interventi.
- 2. L'Amministrazione svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.
- 3. L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

- 4. Ulteriori competenze dell'Amministrazione sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e l'appaltatore, desumibili dall'evoluzione effettiva delle attività inerenti al presente appalto: per esse l'Amministrazione e l'appaltatore definiscono protocolli operativi integrativi del contratto di appalto.
- 5. L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto del presente disciplinare tecnico-organizzativo per la gestione delle attività inerenti al presente appalto stabilito dall'Amministrazione.
- 6. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 5 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra appaltatore e Amministrazione in ordine alla gestione delle attività principali, complementari e correlate, oggetto del presente appalto.
- 7. La Società affidataria può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.
- 8. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l'Amministrazione individua quale referente organizzativo il Responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

### Art. 20 (Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto)

- 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
- 2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
- 3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### Art. 21 (Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

#### Art. 22 (Condizioni di pagamento)

- 1. L'appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.
- 2. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento delta corrispondente fattura emessa dall'appaltatore.
- 3. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni/le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformità delle prestazioni.

- 4. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
- 5. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel presente capitolato, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra appaltatore e subappaltatori.
- 7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopra detti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
- 8. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
  - a. estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
  - b. l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
  - c. tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
- 9. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
- 10. In relazione a quanto previsto dal precedente comma è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 1.
- 11. È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
- 12. In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

# Art. 23 (Obblighi dell'affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
- 2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'appaltatore è tenuto, in particolare:
- a) a comunicare all'Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) a utilizzare il CIG comunicato dall'Amministrazione nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
- 3. L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- 4. L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
- 5. L'Amministrazione verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

# Art. 24 (Cessione del contratto)

- 1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

### Art. 25 (Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto)

- 1. L'appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
- 2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.
- 3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

#### Art. 26 (Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)

- 1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al **dieci per cento (10%)** dell'importo contrattuale.
- 2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
- 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
- 4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,

21

senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

- 5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
- 7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
- 8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
- 9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

#### Art. 27 (Responsabilità)

- 1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
- 3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
- 4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
- 5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

- 6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa.
- 7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

# **Art. 28 (Coperture assicurative)**

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

# Art. 29 (Verifiche in ordine alla conformità dell'esecuzione delle prestazioni)

- 1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente contratto con periodicità mensile.
- 2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
- 3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
- 4. La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessità accertata dal Responsabile del Procedimento l'Amministrazione può attribuire l'incarico della verifica ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.
- 5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o i soggetti incaricati della verifica di conformità dei servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall'appaltatore, secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:
- 5.1. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
- 6. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell'appaltatore e dell'Amministrazione.
- 7. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'appaltatore. L'appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
- 8. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 8, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
- 9. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

- 10. Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
- 11. L'Amministrazione assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dal D.Lgs. n. 50/2016, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.
- 12. L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Amministrazione.
- 13. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
- 14. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

# Art. 30 (Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)

- 1. In relazione all'esecuzione del presente contratto/appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- 2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori/utilizzatori del servizio oggetto del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori del servizio oggetto del presente appalto/contratto.
- 3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera a mezzo di posta elettronica certificata, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
- 4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.
- 5. Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 40.
- 7. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di

quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

# Art. 31 (Vicende soggettive inerenti all'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - Fallimento dell'appaltatore)

- 1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- 3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
- 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
- 5. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
- 6. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
- 7. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### Art. 32 (Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di **n. 3** volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di **n. 3** volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dall'art. 38, comma 5;
- d) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
- e) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto).
- 2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
- 2)1 il subappalto non autorizzato;
- 2)2 Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'AFFIDATARIO;
- 2)3 Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'AFFIDATARIO;
- 2)4 Impiego di personale non dipendente dell'AFFIDATARIO;
- 2)5 Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
- 2)6 Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
- 4. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretizzano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
- 5. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
- 6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
- 7. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
- 8. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
- 9. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.
- 10. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione

curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

11. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

### Art. 33 (Risoluzione per reati accertati)

- 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
- 2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### Art. 34 (Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

- 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, *per motivi di pubblico interesse*.
- 2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera trasmessa con posta elettronica certificata.
- 3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

# Art. 35 (Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Amministrazione - Recesso dell'appaltatore)

- 1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
- 2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
- 3. L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
- 4. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
- 5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha

diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal regolamento.

6. La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

# Art. 36 (Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto)

- 1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
- 2. La proposta di transazione può essere formulata:
- a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del Responsabile unico del procedimento;
- b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.
- 3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

### Art. 37 (Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)

1. La risoluzione delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non risolvibili mediante transazione o accordo similare in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Salerno.

# Art. 38 (Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)

- 1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore/aggiudicatario, con riferimento in particolare: a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

(in caso di contratto formato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa)

- 2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986. (in caso di contratto formato per scrittura privata)
- 2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

#### Art. 39 (Clausola di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti, specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

#### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

# ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALLE DELL'IRNO"

c/o Comune di Fisciano - Piazza Gaetano Sessa 84084 FISCIANO (SA)

#### GARA A PROCEDURA APERTA

(ai sensi dell'art. 60 c. 3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.)

# SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG 9061195EA6

Il so	ttoscritto				nato	a _	 	il
in	qualità	di	(carica	sociale)			della	società
sede	legal	e					sede	operativa
Codic	e Fi	iscale		<del></del>			 Partita	IVA
n.	telefor	no		<del></del>			 n.	fax
E-MA	IL:							P.E.C.:

# **DICHIARA**

ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

1) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO:

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l'impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le società in nome collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in accomandita semplice); MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI (per gli altri tipi di società o consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016)

_ `	
Τ.	
_	
-	

	La che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80 - comma 1 - del d.lgs. 50/2016
	ovvero
	$\Box$ che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all'art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i
	e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80 - comma 3 - del d.lgs. 50/2016 nei termini di seguito indicati
2)	PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 4 MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 21 NOVEMBRE 2001:
	□ che l'operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001
	□ che l'operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o

3) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del

4) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

#### **ULTERIORI DICHIARAZIONI**

ministero dell'economia e delle finanze:

#### **DICHIARA INOLTRE**

 di essere in possesso/di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. 2. che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l'Ufficio competente a cui rivolgersi è:

Ufficio Provinciale	indirizzo	CAP	Città
PEC	Tel.		NOTE

IL S	SOTTOSCRITTO			NATO
IL	NELLA	SUA	QUALI	TA' DI
	esponsabilità penale cu tive sanzioni penali di cu			o di affermazioni
	DICHIARA, ai se	nsi del d.p.r. 445/2	2000	
che i fatti,	stati e qualità preceden	temente riportati	corrispondono	a verità
DATA RAPPRESENTANTE/		LLA SOCIETA'	E FIRMA	DEL LEGALE

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.





#### DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICO - TEMPORALE

# ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALLE DELL'IRNO"

c/o Comune di Fisciano - Piazza Gaetano Sessa 84081 FISCIANO (SA)

Procedura APERTA ai sensi degli Artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

CIG 9061195EA6

Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)
nato a (), il
(luogo) (prov.) (data)
residente a (, n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente "
con sede legale in (), Via,
n, (luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)  □ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
$\square$ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
☐ Società, specificare tipo;
$\square$ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
$\square$ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

Sede Legale ed Operativa


Piazza Gaetano Sessa - 84084 Fisciano (SA)





$\hfill\Box$ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 -	comma 2 - lett. c);
$\square$ Mandataria di un raggruppamento tempor - lett. d);	aneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2
$\square$ tipo orizzontale $\square$ tipo verticale	□ tipo misto
□ costituito	
□ non costituito;	
$\square$ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lg $\square$ costituito	gs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. e); ;
□ non costituito;	
$\square$ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50	0/2016 art. 45 - comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con po giuridica;	otere di rappresentanza e di soggettività
□ dotata di un organo comune con soggettività giuridica;	potere di rappresentanza ma priva di
	el potere di rappresentanza o se la rete è se l'organo comune è privo dei requisiti e la veste di mandataria;
$\hfill \square$ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 -	lett.g);
OFFR	<b>RE</b>
a) Un ribasso percentuale pari a	% (in cifre), (dicasi
virgola all'importo dei lavori posto a base sicurezza.	a, in lettere), rispetto di gara al netto degli oneri della
b) Un tempo complessivo per l'esecuzio	
(in cifre), n. ggconsecutivi.	(in lettere) naturali e
, lì	
(luogo, data)	
	Firma
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo	(timbro e firma leggibile) o di concorrenti o consorzio ordinazio di
concorrenti, non ancora costituiti, ai fini del	
rappresentanza dei soggetti concorrenti man	idanti.

Sede Legale ed Operativa Piazza Gaetano Sessa - 84084 Fisciano (SA)










firma	per	l'Impresa
(timbro e firma leggibile)		
firma	per	l'Impresa
(timbro e firma leggibile)		
firma	per	l'Impresa
(timbro e firma leggibile)		

- N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
- N.B <u>ogni pagina</u> del presente modulo dovrà essere corredato di <u>timbro della</u> <u>società e sigla del legale rappresentante/procuratore</u>

  Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.\_





# DICHIARAZIONE ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI E MANODOPERA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALLE DELL'IRNO"

c/o Comune di Fisciano - Piazza Gaetano Sessa 84084 FISCIANO (SA)

#### GARA A PROCEDURA APERTA

(ai sensi dell'art. 60 c.3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.)

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG 9061195EA6

Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)
nato a (), il
(luogo) (prov.) (data)
residente a (
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente "
con sede legale in (), Via, n,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
<b>nella sua qualità di:</b> (barrare la casella che interessa)
☐ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale  soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  (barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. a);
☐ Società, specificare tipo;
$\hfill \Box$ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
$\square$ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b);
$\square$ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. c);
$\hfill \square$ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
$\square$ tipo orizzontale $\square$ tipo verticale $\square$ tipo misto
□ costituito

□ non costituito;	
<ul> <li>☐ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016</li> <li>☐ costituito</li> </ul>	art. 45 - comma 2 - lett. e); ;
□ non costituito;	
☐ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. ☐ dotata di un organo comune con potere di raj giuridica;	
☐ dotata di un organo comune con potere di soggettività giuridica;	rappresentanza ma priva di
□ dotata di un organo comune privo del potere di sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo di qualificazione richiesti per assumere la veste di	o comune è privo dei requisiti
$\square$ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);	
DICHIARA	
a) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs 5 aziendali concernenti l'adempimento delle o salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono par	disposizioni in materia di i (Iva esclusa) a
€(in cifre); €	(in
lettere)	
b) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs 5 manodopera è pari (Iva esclusa) a  €(in cifre); € lettere)	
, lì	
(luogo, data)	Firma
(timb	oro e firma leggibile)
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concor concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscri rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.	
firma	per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)	
firma	per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)	
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere alleg documento di identità in corso di validità del sogge	ata conia fotostatica di un
N.B <u>ogni pagina</u> del presente modulo dovrà essere società e sigla del legale rappresentante/procu	etto firmatario. e corredato di <u>t<b>imbro della</b></u>

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.\_

#### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

# ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALLE DELL'IRNO"

c/o Comune di Fisciano - Piazza Gaetano Sessa 84084 FISCIANO (SA)

## GARA A PROCEDURA APERTA

(ai sensi dell'art. 60 c. 3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.)

Procedura APERTA ai sensi degli Artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG 9061195EA6

Il so	ottoscritto				nato a		il
in	qualità	di	(carica	sociale)		della	società
sede	legal	le				sede	operativa
– Codic						Partita	IVA
n. –	telefo					n.	fax
E-MA							P.E.C.:
_				DICHIA	ARA		
di pa	rtecipare	alla ga	ıra di cui a	all'oggetto	in qualità di:		
□ Im	presa indiv	iduale	(D.Lgs. n. 5	50/2016 art.	45 - comma 2	- lett. a);	
□ So	cietà, spec	ificare	tipo		;		
_	nsorzio fra nma 2 - lett		à cooperati	va di produz	zione e lavoro (	D.Lgs. n. 50/20	16 art. 45
□Сс	nsorzio tra	impre	se artigiane	e (D.Lgs. n.	50/2016 art. 45	- comma 2 - le	tt. b);
□Сс	nsorzio sta	bile (D	.Lgs. n. 50/	2016 art. 45	5 - comma 2 - le	ett. c);	
	andataria d tt. d);	i un ra	ggruppame	nto tempora	aneo (D.Lgs. n.	50/2016 art. 45	5 - comma
	□ tipo ori	zzontal	le □ tipo	verticale	□ tipo mis	sto	

	□ costituito
	□ non costituito
□ Ma e);	ndataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett.
	□ costituito
	□ non costituito
☐ Agg	gregazione di imprese di rete (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. f);
	$\hfill \square$ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
	$\hfill \square$ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
	$\square$ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
□ GE	IE (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett.g);

# a tal fine DICHIARA:

- 1. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 4. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all'indirizzo PEC:
- 5. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva R.T.I. Consorzio ordinario Aggregazione G.E.I.E.), che le categorie di partecipazione, le quote di partecipazione nonché le quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente sono le sequenti:

Denominazione impresa	Categoria di partecipazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione assunta dal singolo componente
-----------------------	---

	, lì			
(luogo, data)		F	irma	
		(timbro e	e firma leg	gibile)
N.B.: In caso di raggrup concorrenti o aggregaz presente istanza dovrà e RTI/consorzio/aggregazi	ione di imprese d essere sottoscritta	di rete o GEIE, dai rappresentai	non anco	<u>ora costituiti</u> , la
firma			per	l'Impresa
(timbro e firma leggibile	)			
firma			per	l'Impresa
(timbro e firma leggibile	)			
firma			per	l'Impresa
(timbro e firma leggibile	)			
N.B. Alla presente dici documento di ident				

- N.B <u>ogni pagina</u> del presente modulo dovrà essere corredato di <u>timbro della</u> società e sigla del legale rappresentante/procuratore Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.





# Centrale Unica di Committenza "Valle dell'Irno"

TRA I COMUNI DI FISCIANO - BARONISSI E SIANO - PROV. DI SALERNO CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 267/2000 COMUNE CAPOFILA: FISCIANO - CODICE AUSA 0000573147

#### **BANDO DI GARA**

Procedura APERTA ai sensi degli Artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei Servizi di SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG 9061195EA6





#### SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

#### I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: C.U.C. "Valle dell'Irno"					
Indirizzo postale: Piazza Gaetano Sessa, 1					
Città: Fisciano	Codice Postale: 84084	Paese: Italia			
Punti di contatto: Telefono: +39 0899501550					
All'attenzione di: Dott. Ing. Giuseppe Vertullo- Responsabile CUC c/o	All'attenzione di: Dott. Ing. Giuseppe Vertullo- Responsabile CUC c/o				
Comune di Fisciano – Piazza Gaetano Sessa – 84084 – Fisciano (SA)					
Posta elettronica: <a href="mailto:cuc.valledellirno@legalmail.it">cuc.valledellirno@legalmail.it</a>	Fax: +39 089891734				
Indirizzo generale dell'Amministrazione aggiudicatrice: (URL) <u>www.cucvalledellirno.it</u>					
Indirizzo del profilo del Committente: (URL) <u>www.cucvalledellirno.it</u>					
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) <u>www.cucvalledellirno.it</u>					
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:					
I punti di contatto sopra indicati					
Il Capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso:					
I punti di contatto sopra indicati					
Le offerte vanno inviate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara al seguente indirizzo:					
Centrale Unica di Committenza "Valle dell'Irno" c/o Comune di Fisciano – Piazza Gaetano Sessa – 84084 – Fisciano (SA)					
Italia					

#### I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale ed Ente Locale

#### I.3 Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

# I.4 Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI

#### SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

#### **II.1 Descrizione**

# $II. 1. 1) \ Denominazione \ conferita \ all'appalto \ dell'amministrazione \ aggiudicatrice:$

Procedura APERTA ai sensi degli Artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei Servizi di SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

#### CIG 9061195EA6

#### II.1.2) Tipo di appalto, luogo di esecuzione e modalità contrattuali

Tipo di appalto: Servizi

Luogo di esecuzione: Comune di Fisciano (Codice ISTAT Comune: 065050);

Modalità di stipula del contratto: " a corpo"

# II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici

L'avviso riguarda un appalto pubblico

## II.1.4 Breve descrizione dell'appalto: Servizi sociali

# II.1.5 Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

servizi 85320000

### II.1.6 Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO

#### II.1.7 Lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO

# II.1.8 Informazioni sulle varianti

Ammissibilità di varianti: NO

#### II.2 Quantitativo o entità dell'appalto





#### II.2.1) Quantitativo o entità totale

Importo a base di gara 741000,00 per di cui € 14820,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

#### II.2.2) Informazione sui rinnovi

L'appalto è oggetto di rinnovo: NO

#### II.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Giorni 45 (quarantacinque)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

#### III.1 Condizioni relative all'appalto

#### III.1.1 Cauzione e garanzie richieste

**A)** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € **14820,00** (*Euro quattordiciottocentoventi/00*)), **beneficiario il Comune di Eboli (SA).** 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
- **B)** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

## III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: a) finanziamento

- 1. Determina adottata dal Piano Di Zona di Eboli n. 21 del 13/01/2022, concernente la Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità residenti nei Comuni dell'ambito Territoriale S03 ex S5 frequentanti li scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
  - 2. b) modalità di pagamento: vedi capitolato speciale d'appalto

III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto Tutte le forme previste dall'ordinamento

# III.1.4 Altre condizioni particolari

vedi capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara

#### III.2 Condizioni di partecipazione

# III.2.1 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti





o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.





A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### III.2.3 Informazioni concernenti appalti riservati

Appalto riservato: NO

#### SEZIONE IV: PROCEDURA

# IV.1 Tipo di procedura

#### IV.1.1 Tipo di procedura

Aperta ai sensi dell'art. 60 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### IV.2 Criterio di aggiudicazione

#### IV.2.1 Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### IV.3 Informazioni di carattere amministrativo

#### IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dell'amministrazione aggiudicatrice

CIG: 9061195EA6

#### IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato speciale d'appalto ed il progetto a base di gara

Il capitolato speciale di appalto e l'intero progetto posto a base di gara possono essere acquisiti attraverso il sito web della Centrale Unica di Committenza Valle dell'Irno all'indirizzo www.cucvalledellirno.it – Sezione Gare ed Appalti

#### **IV.3.4 Documentazione**

Capitolato speciale d'appalto e progetto esecutivo approvato

#### IV.3.5 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte

GIORNO: 12/04/2022 - ORA: 12:00

## IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte

Italiano

#### IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerte

GIORNI: 180

#### IV.3.8 Data e modalità di apertura delle offerte

GIORNO: 14/04/2022

ORA: 09:00 C.U.C. "Valle dell'Irno" c/o Comune di Fisciano, Piazza G. Sessa, 84084 Fisciano (SA) Italia

#### SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

## V.1 Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: NO

#### V.2 Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'unione europea: NO

#### V.3 Informazioni complementari

- Appalto indetto con determinazione a contrattare del Responsabile del Piano di Zona di Eboli n. 21 del 13/1/2022
- Pagamento contributo AVCP: SI
- Data scadenza richiesta sopralluoghi: non previsto
- Data scadenza richiesta chiarimenti: 10/04/2022
- -L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;





- Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
- -L'Ente Committente si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
- Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente Committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- In caso di offerte che avranno ottenuto il medesimo punteggio totale, si procederà per sorteggio.
- E' ammesso l'avvalimento secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
- La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni del Codice che qui si danno per integralmente trascritte.
- I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi delle disposizioni del Codice che qui si danno per integralmente trascritte se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando, da produrre mediante dichiarazioni specifiche in sede di presentazione della documentazione amministrativa.
- L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante decorre dalla data di stipula del contratto.
- Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dalle disposizioni del Codice che qui si intendono integralmente
- L'aggiudicatario si obbliga ad accettare l'eventuale avvio dei lavori oggetto della presente procedura anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.
- Obbligo di sopralluogo: SI, con le modalità stabilite dal Disciplinare di Gara.
- Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara.
- Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice.
- Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), l'Amministrazione aggiudicatrice/Stazione Appaltante informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
- Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.
- Pubblicazione:

Il presente bando viene pubblicato:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 25/03/2022
- Profilo del committente: <a href="http://www.comune.fisciano.sa.it">http://www.comune.fisciano.sa.it</a> e sul sito della C.U.C. "Valle dell'Irno" <a href="https://www.cucvalledellirno.it">https://www.cucvalledellirno.it</a>
- Piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it
- Sito dell'A.N.A.C.
- Albo Pretorio del Comune di Fisciano;

Sul sito internet del Comune di Eboli all'indirizzo <u>www.comune.eboli.sa.it</u> e sul sito della C.U.C. "Valle dell'Irno" <u>https://www.cucvalledellirno.it/</u> sono altresì pubblicati il relativo disciplinare di gara e la documentazione ad esso allegato.

# V.4 Procedure di ricorso

#### V.4.1 Organismo responsabile del ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Staccata di Salerno, Largo San Tommaso D'Aquino 3, 84121 – Salerno

#### Organismo responsabile della procedura di mediazione:

Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

#### V.4.2 Presentazione di ricorsi

Secondo quanto stabilito dall'ordinamento

#### V.4.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Responsabile della C.U.C. "Valle dell'Irno" Dott. Ing. Giuseppe Vertullo – e-mail: cuc.valledellirno@legalmail.it - fax





0899501550.

Fisciano, lì data di pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio CUC Valle dell'Irno f.to Ing. Giuseppe Vertullo

#### **DGUE**

#### MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG 9061195EA6

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (¹)	Risposta:
Nome: Codice fiscale	COMUNE DI EBOLI
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto (²):	
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):	
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

# Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[ ]
Partita IVA, se applicabile:  Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	

Pag. 1 di 16

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup><sub>0</sub> Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

Ofr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Indirizzo postale:	[]
Persone di contatto (4):	[]
Telefono:	[]
PEC o e-mail:	[]
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ( <sup>6</sup> ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ( <sup>7</sup> ) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?	[]Sì[]No
In caso affermativo,	
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?	[]
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	
	[]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?	
In caso affermativo:	[] Sì [] No [] Non applicabile
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.	
Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione	a) []
<ul> <li>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</li> </ul>	<ul> <li>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</li> </ul>
	[][][]
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):	c) []
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) [] Sì [] No
In caso di risposta negativa alla lettera d):	
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso	
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:	
c) L'operatore economico potrà fornire un <b>certificato</b> per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente	

Pag. 2 di 16

 $<sup>^{4}</sup>_{\scriptscriptstyle{0}}$  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

Off. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

 $<sup>^{6}</sup>_{\scriptscriptstyle 0}$  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<sup>8</sup>  $_{0}$  I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

# Carta Semplice

tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?	e) [] Sì [] No	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
	[][]	
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?	[]Sì[]No	
ovvero,		
è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali	[] Sì [] No	
In caso affermativo:		
a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)	a) [	
b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):	
	[][]	
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	c) []	
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) [] Sì [] No	
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?  Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Co SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Co SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Co SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di Parte IV.	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del C SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Forma della partecipazione:	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di Parte IV.  Risposta:	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Ci SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della  Forma della partecipazione:  L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (°)?	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di Parte IV.  Risposta:	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del C SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della  Forma della partecipazione:  L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)?  In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distin	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di Parte IV.  Risposta:	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del C SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della  Forma della partecipazione:  L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (°)?  In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distin  In caso affermativo:  a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di Parte IV.  Risposta:  [] Sì [] No  to.	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del C SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della  Forma della partecipazione:  L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (°)?  In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distin  In caso affermativo:  a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di Parte IV.  Risposta:  [] Sì [] No  to.	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del C SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della  Forma della partecipazione:  L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (°)?  In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distin  In caso affermativo:  a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):  b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:  c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:  d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di Parte IV.  Risposta:  [] Sì [] No  to.	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del C SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della  Forma della partecipazione:  L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (³)?  In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distin  In caso affermativo:  a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):  b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:  c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:  d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	dice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di Parte IV.  Risposta:  [] Sì [] No  to.  a): []  b): []  c): []	
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del C SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della  Forma della partecipazione:  L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (°)?  In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distin  In caso affermativo:  a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):  b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:  c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:  d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di	odice o in possesso di attestazione di qualificazione possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di Parte IV.  Risposta:  [] Sì [] No  to.  a): []  b): []	

#### B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Pag. 3 di 16

Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[]; []
Posizione/Titolo ad agire:	[]
Indirizzo postale:	[]
Telefono:	[]
E-mail:	[]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì[]No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del

controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

# esplicitamente richieste informazioni sono dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

#### Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale (10)
2.	Corruzione(11)
3.	Frode(12);
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (15)
CODI	CE
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
	comma 1 dol Codico)*

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
In caso affermativo, indicare (17):	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,	a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]
b) dati identificativi delle persone condannate [];	b) []
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione <sup>18</sup> (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare:	

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Pag. 5 di 16

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

<sup>0</sup> Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

 $<sup>^{17}</sup>_{_{0}}$  Ripetere tante volte quanto necessario.

 $<sup>^{18}{}</sup>_{\scriptscriptstyle 0}$  In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	[] Sì [] No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	[] Sì [] No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	[] Sì [] No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[]

#### B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) []	a) []
b) Di quale importo si tratta	b) []	b) []
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No
Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	-[]	-[]
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita     direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:	-[	-[]
2) In altro modo? Specificare:	c2) []	c2) []
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a	d) [] Sì [] No	d) [] Sì [] No
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: []	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: []

comma 4, ultimo periodo, del Codice)?		
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)(19):	
	[][]	]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza	[] Sì [] No
sul lavoro, <b>di diritto ambientale, sociale e del lavoro,</b> ( <sup>21</sup> ) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. <i>a</i> ), del Codice ?	
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina	
o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare:	
L'operatore economico     ha risarcito interamente il danno?	
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o	[] Sì [] No
reati ?	[] Sì [] No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	[] Sì [] No
In caso affermativo:  — il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio	[] Sì [] No
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?	In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [

Pag. 7 di 16

 $<sup>^{19}</sup>$  Ripetere tante volte quanto necessario.

 $<sup>20</sup>_{\scriptscriptstyle 0}$  Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<ul> <li>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</li> </ul>	[] Sì [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria []
b) liquidazione coatta	
c) concordato preventivo	[] Sì [] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	[] Sì [] No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	[]Si[]No
<ul> <li>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</li> </ul>	[]Sì[]No
	In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b> ( <sup>22</sup> ) di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c</i> ) del Codice?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare:	
1) L'operatore economico:	[] Sì [] No
- ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o	[] Sì [] No
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[]

Pag. 8 di 16

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

 $<sup>^{23}{}</sup>_{\scriptscriptstyle 0}$  Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

b) non avere occultato tali informazioni?	[] Sì [] No	
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE		
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:	
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [	
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?  1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [	
è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [	
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	[] Sì [] No	
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:	[][]	
- la violazione è stata rimossa ?	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [	
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);	[] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]	

[] Sì [] No

L'operatore economico può confermare di:

 a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

Pag. 9 di 16

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>() Ripetere tante volte quanto necessario.

# Carta Semplice

	Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:
	(numero dipendenti e/o altro ) [][]
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	
- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?	[] Sì [] No
- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?	[] Sì [] No
novemble 1901, ii. 669 (articolo 60, comina 5, lettera i) ?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	[] Sì [] No
T. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?	[] Sì [] No

#### Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  $\alpha$  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

lpha: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  $\alpha$  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[] Sì [] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Ido	oneità	Risposta
1)	Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ( <sup>25</sup> )	[]
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
	Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?  la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, licare:	[] Sì [] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [] [] Sì [] No  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]

O Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
Il <b>fatturato annuo</b> ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	esercizio: [] fatturato: [] [] valuta esercizio: [] fatturato: [] [] valuta esercizio: [] fatturato: [] [] valuta
e <del>lo,</del>	(numero di esercizi, fatturato medio):
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):	[], [] [] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [][]
2a) Il <b>fatturato</b> annuo ("specifico") dell'operatore economico <b>nel settore di attività oggetto dell'appalto</b> e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:	esercizio: [] fatturato: [] []valuta esercizio: [] fatturato: [] []valuta esercizio: [] fatturato: []
elo,  2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente	(numero di esercizi, fatturato medio): [], [] [] valuta
( <sup>27</sup> ):  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [][]
Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[]
4) Per quanto riguarda gli <b>indici finanziari</b> ( <sup>28</sup> ) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e valore) [], [] (30) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]
5) L'importo assicurato dalla <b>copertura contro i rischi professional</b> i è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera <i>c</i> )  del Codice):	[] [] valuta
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]
Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei	[]

Pag. 12 di 16

 $<sup>{\</sup>bf 26}_{\scriptscriptstyle 0}$  – Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

 $<sup>\</sup>mathbf{27}_{0}^{}$  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

 $<sup>^{28}</sup>_{\scriptscriptstyle{0}}$  Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

<sup>29&</sup>lt;sub>0</sub> Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

 $<sup>\</sup>mathbf{30}_{_{0}}$  Ripetere tante volte quanto necessario.

documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	
Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [][]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:
1a) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di lavori</b> , durante il periodo di riferimento( <sup>31</sup> ) l'operatore economico <b>ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato</b> :	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [] Lavori: []
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
1b) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di forniture e di</b> servizi:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico <b>ha</b>	[]
consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo	Descrizione importi date destinatari
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(32):	
Può disporre dei seguenti <b>tecnici o organismi tecnici</b> ( <sup>33</sup> ),     citando in particolare quelli responsabili del controllo della     qualità:	[]
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[]
Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[]
Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[]
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:	
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di	[] Sì [] No

 $<sup>^{31}</sup>_{0}$  Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

Pag. 13 di 16

<sup>32 ()</sup> In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

<sup>33 0</sup> Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

<sup>34 ()</sup> La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

	ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	
6)	Indicare i <b>titoli di studio e professionali</b> di cui sono in possesso:	
a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,	
	<b>e/o</b> (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) []
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) []
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti <b>misure di gestione ambientale</b> :	[]
8)	L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo:  [],[],  [],[],  Anno, numero di dirigenti  [],[],  [],[],  [],[]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(35) la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[]
11)	Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :	
	L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;	[] Sì [] No
	se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.	[] Sì [] No
Se la	documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, are:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
		[][]
12)	Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :	[] Sì [] No
	L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?	[]
	<b>In caso negativo</b> , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la	documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,	preciso della documentazione):   [][]

<sup>35 0</sup> Si noti che se l'operatore economico <u>ha</u> deciso di subappaltare una quota dell'appalto <u>e</u> fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

indicare:	
13) Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti tecnici e professionali</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[]
Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [][]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare <b>certificati</b> rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate <b>norme di garanzia della qualità</b> , compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?	[] Sì [] No
<b>In caso negativo</b> , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:	[] []
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
L'operatore economico potrà presentare <b>certificati</b> rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati <b>sistemi o norme di gestione ambientale</b> ?	[] Sì [] No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:	[]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]

# Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:

Di <b>soddisfare</b> i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per <b>ciascun documento</b> se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Sì [] No ( <sup>37</sup> )
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
	ι···········. / /

#### Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la C.U.C. "Valle dell'Irno" ed il Comune di Fisciano (SA) ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura aperta sotto soglia per

8. SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA'
RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
9. CIG 9061195EA6

Data	luogo e	e firma/firme	[
Julu,	luogo (	, illinia illinia.	

Pag. 16 di 16

 $<sup>^{36}\,\,</sup>_{_{0}}\,\,$  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta

Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>38</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

<sup>40</sup> In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.





# AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza "Valle dell'Irno"


# **ENTE COMMITTENTE**

Comune di EBOLI

Atto di gara n. 01/Eb/2022

# **DISCIPLINARE DI GARA**

Procedura APERTA ai sensi degli Artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei Servizi di SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG 9061195EA6





1

#### 1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Amministrazione Aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza Valle dell'Irno per conto dell'Ente Committente Comune di Eboli, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di "ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO".

In caso di eventuali differenti indicazioni letterali o tecniche, le disposizioni del presente disciplinare prevalgono su quelle del Capitolato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione del combinato disposto:

1. Determina adottata dal Piano Di Zona di Eboli n. 21 del 13/01/2022, concernente la Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità residenti nei Comuni dell'ambito Territoriale S03 ex S5 frequentanti li scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

In aggiunta lo stesso affidamento è stato disposto con determina del Capo Settore Patrimonio del Comune di Fisciano che ha preso atto dell'avvio della procedura di gara di cui ai citati atti.

Il bando di gara sarà pubblicato a cura dell'Ente Comune di Fisciano:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 25/03/2022;
- Pattaforma ANAC + sito web del MIT;
- Inoltre sarà pubblicato sul Portale della Centrale Unica di Committenza all'indirizzo: https://www.cucvalledellirno.it
- nonché sull'Albo pretorio del Comune di Eboli (SA) <a href="https://www.comune.eboli.sa.it">http://www.comune.eboli.sa.it</a>

#### Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Fisciano (SA)


CIG 9061195EA6

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara (il presente documento) e modulistica correlata;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice;
- 5) Modello Domanda di partecipazione
- 6) Modello Offerta economica

#### 2. DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO

- Caratteristiche generali dell'opera: Le opere che formano l'oggetto dell'appalto consistono principalmente in interventi riconducibili alle seguenti lavorazioni:
  - Servizio di di assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità residenti nei Comuni dell'ambito Territoriale SO3 ex S5 frequentanti li scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.





2

- Modalità di scelta del contraente: procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95, co. 2, del Codice.
- Importo complessivo a base di gara: Euro 741.000,00 al netto di I.V.A., di cui:

Euro 726.180,00 per servizi, soggetti a ribasso

Euro 14.820,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso

Lavorazione	Categoria	Class.	CPV	Importo (€)	(%)	P (principale) S (secondaria)	
							Importo
Servizi sociali	np	np	P	741.000,00	100,00	85320000-8 (servizi sociali)	741.000,00 €
TOTALE				741.000,00			

#### 3. LUOGO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi verranno realizzati nel territorio del Comune di Eboli (SA) (Piano di zona SO3) come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Per le specifiche caratteristiche di servizi si rimanda al Capitolato.

# **4. TERMINE DI ESECUZIONE**

Il termine ultimo di esecuzione del servizio è stabilito in mesi 15 (QUINDICI) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio

#### **5. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI**

Fondi Propri così come indicati nella Determina n. 21 del 13/01/2022.

#### 6. VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Non previste dal presente appalto.

#### 7. SUBAPPALTO


L'eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il limite del 30% così come fissato dal Capitolato.

Alla corresponsione dei servizi eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento del servizio in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i servizi o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

8. ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO: non previsto.







3

# 9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 comma 2 del Codice, al netto degli oneri per la sicurezza, con verifica della congruità dell'offerta, se necessaria ai sensi di legge.

Al fine dell'individuazione delle offerte anomale si applica l'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante è tenuta a procedere, a prescindere dell'esistenza di un sospetto formale di anomalia, ad accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale si individuerà l'aggiudicatario mediante sorteggio.

# 10. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.


È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune





potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

# 11. PRECISAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI


#### **REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero





dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

# 12. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

# Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### Ovvero

b) Iscrizione a registri o albi prescritti dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

# Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) non inferiore ad Euro 800.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile data la rilevanza e la delicatezza del servizio.


La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Pagina 75 - c\_d615\_0007404/2022





b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) di euro 400.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è Servizi di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo – assistenza specialistica) rivolti a persone disabili.

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, data la rilevanza e la delicatezza del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

# Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2019-2020-2021):

- servizi analoghi forniti per enti locali, enti pubblici e loro associazioni con popolazione complessiva non inferiore a 50.000 abitanti.

Per servizi analoghi si intendono tutti i servizi di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo – assistenza specialistica) rivolti a persone disabili.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:


- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.





Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 0 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 0 lett. c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.


Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 0 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%, e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. In ogni caso l'Impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con





riferimento alla specifica gara. I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'intero raggruppamento o Consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

#### 13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (quali ad esempio morali) nonché di idoneità, (quali ad esempio l'iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

Non è consentito che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.


L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
- c) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- d) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo
- e) 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- f) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui carente il concorrente;






- g) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. (Nell'ipotesi in cui l'operatore economico concorrente (ausiliato) sia ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale o abbia depositato il ricorso per l'ammissione al concordato medesimo, in applicazione dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.):
- h) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui si obbliga a subentrare all'impresa ausiliaria in caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- i) PASSOE dell'ausiliario.
- j) In caso di Avvalimento, ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di nullità del contratto, le risorse umane e strumentali oggetto del contratto di Avvalimento stesso, e le prestazioni eseguite dal soggetto ausiliario. Quest'ultimo, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto del contratto di Avvalimento direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di Avvalimento stesso. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.
- k) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":
  - dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
- l) In caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L.190/2012:
  - iscrizione alla c.d. white list, istituita presso la Prefettura della provincia in cui gli operatori economici hanno la propria sede oppure domanda di iscrizione alla c.d. white list.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistono motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i





pertinenti criteri di selezione. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo di massimo 10 giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario

# 14. AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice e della delibera n. 111/2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema **AVCPASS** sono effettuate tramite **PEC**. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- b) eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori


# **15. GARANZIE**

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria di14.820,00 € pari al 2% dell'importo del servizio a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La predetta garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- quietanza comprovante il versamento in contanti (fermo restando il limite di Euro 14820,00 di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), o con bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con beneficiario Comune di EBOLI presso Banca d'Italia del Comune di Eboli codice IBAN <u>IT92 N</u> 01000 03245 424300063673 codice ente 063673 (non è ammessa in alcun modo la prestazione di assegni circolari);
- 2. fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993.







Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fidejussione essa deve essere conforme agli schemi emanate con Decreto del MI.S.E. del 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e dovrà, altresì, riportare:

- a) l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile:
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- c) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, occorre presentare, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, <u>a pena di esclusione</u>, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. <u>Tale obbligo non si applica alle microimprese</u>, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione **definitiva** dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

Alla cauzione e alla garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, possono applicarsi le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 già citato.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE <u>da costituire</u> la fidejussione, dovrà essere intestata a <u>tutte</u> le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

# **16. SOPRALLUOGO**


Il sopralluogo non è obbligatorio.

# 17. PAGAMENTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 70,00 (Euro settenta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020.

# 18. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12:00 del 12/04/2022 esclusivamente presso il protocollo generale del Comune di Fisciano - Piazza Gaetano Sessa - 84084 Fisciano (SA), Sede della Centrale Unica di Committenza "Valle dell'Irno". Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare





l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato dalle ore

9.00 alle ore 12.00 presso il protocollo generale del Comune di Fisciano - Piazza Gaetano Sessa - 84084 Fisciano (SA) entro il medesimo termine su indicato. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:

"da far pervenire alla Centrale Unica di Committenza Valle dell'Irno c/o Comune di Fisciano (SA)"

Procedura APERTA ai sensi degli Art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del Servizio DI "SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S03 EX 55 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

CIG 9061195EA6

SCADENZA OFFERTE: 12/04/2022 NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà pervenire secondo le modalità specificate nel presente disciplinare di gara e contenere **tre** buste sigillate, timbrate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e la dicitura rispettivamente:

- 1. "A- Documentazione"
- 2. "B Offerta tecnica"
- 3. "C Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.


L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte <u>esclusivamente</u> in lingua italiana e <u>utilizzando preferibilmente i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Aggiudicatrice</u>.

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabili. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.

Il termine e le modalità di presentazione dei plichi sono da osservare a pena di esclusione.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 **giorni** dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Nella busta "A - Documentazione" dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:






13

1. domanda di partecipazione - redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.


#### Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- <u>La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la</u> dichiarazione con la quale il concorrente:
  - Dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi:
    - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che posso no avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta.
  - accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.cucvalledellirno.it di cui alla lettera di invito ed al presente disciplinare di gara:
  - indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;





- si impegna ad accettare la consegna anticipata sotto riserva di legge, dopo l'aggiudicazione definitiva, e ad iniziare l'esecuzione dell'appalto entro e non oltre la data del (da calcolarsi a cura del RUP), attesa la necessità di rispettare il termine perentorio, stabilito dal Decreto di finanziamento per il giorno (da calcolarsi a cura del RUP), a pena di revoca dello stesso;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 2. **dichiarazione sostitutiva -** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, con la quale il concorrente dichiara:
  - i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
  - che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domi- cilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;
  - che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
  - che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);
- 3. Documento di gara unico europeo (DGUE), Allegato 2 consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui al Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 56/2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", entrato in vigore in data 20 maggio 2017, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio.





# Si precisa che:

- a pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da <u>tutti</u> gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta:
- **a pena di esclusione**, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso <u>anche dai consorziati per conto dei</u> quali il consorzio concorre.

# Si precisa che:

nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi.

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.


Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.

Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

# **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE (Allegato 2):**

- il documento può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i






- concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n. ....";
- per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c) del Codice, nella parte II, sezione "C", del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:
  - o all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
  - o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
  - o al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità;
- con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice (l'allegato 2 alla presente lettera di invito è lo schema adattato all'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici);
- la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con continuità aziendale (lettera d).
- 4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente.
- 5. Documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (cauzione provvisoria) nell'importo indicato nel presente disciplinare di gara al paragrafo "GARANZIE".
- 6. Attestazione di avvenuto sopralluogo attestato non obbligatorio:
- 7. **Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità di € 70,00 (euro settanta/00);





- 8. **Dichiarazione** di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (*oppure*) dichiarazione di non autorizzare l'accesso agli atti e/o alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- 9. I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare di possedere certificazioni inerenti i requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal D.M. 11 gennaio 2017 (pubbl. G.U. n. 23 del 28/01/2017) per l'intervento in oggetto.

# INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

# per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

**dichiarazione** in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

# nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta

**dichiarazione** in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

# nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

# nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:


l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ov- vero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;





**dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

**dichiarazione** che indichi le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economi- ci aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo ir revocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:


copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

# (o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - 1. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con ri- guardo ai raggruppamenti temporanei;
  - 3. le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - 4. Nella busta A deve, inoltre, essere inserito un supporto magnetico (CD-ROM DVD etc) contenente tutta la documentazione amministrativa innanzi specificata, in formato non editabile (PDF). Il supporto magnetico è corredato da apposita dichiarazione di conformità del contenuto del CD con la documentazione in formato cartaceo, sottoscritta IN FORMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

# Nella busta "B - OFFERTA TECNICA"

La Busta "B - Offerta tecnica", deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:





1. **Relazione tecnica**, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, la descrizione delle soluzioni migliorative oggetto di valutazione.

Le soluzioni migliorative/integrative proposte riguardano esclusivamente i criteri A.1 -A.2 elencati nella tabella riportata al successivo paragrafo 19.

Ogni documento e/o elaborato dovrà recare una numerazione progressiva.

Si rimanda al paragrafo 19 per i dettami della Relazione Tecnica da produrre.

# Si precisa che:

- a. l'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica di proposte migliorative non ricompresi nell'elenco nella gara e quindi aggiuntive, sia a servizi e/o provviste di voci ricomprese nel capitolato e quindi sostitutive e/o integrative, non può essere oggetto di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti;
- tali proposte migliorative valutate e considerate come servizi da eseguirsi a corpovengono infatti offerte a costo zero per l'Amministrazione, il costo di dette migliorie dovrà rientrare nell'importo netto dell'appalto, risultante dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara;
- c. nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- d. a gara effettuata al concorrente che risulterà aggiudicatario della gara saranno richiesti tutti gli elaborati in formato .doc e .dwg ovvero editabili.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.


Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nella busta B deve, inoltre, essere inserito un supporto magnetico (CD-ROM - DVD - etc) contenente tutta la documentazione Tecnica innanzi specificata, in formato non editabile (PDF). Il supporto magnetico è corredato da apposita dichiarazione di conformità del contenuto del CD con la documentazione in formato cartaceo, sottoscritta IN FORMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

Nella busta "C - OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica, compilando l'allegato predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 4).

Nella busta "C - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica secondo il modello predisposto da questa C.U.C. e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- 1. <u>dichiarazione di offerta</u> contenente:
  - a pena di esclusione, l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola (X,XXX). In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
  - l'indicazione del tempo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi, inferiore a quello previsto nel progetto a base di gara. La mancata indicazione del tempo o l'offerta di un tempo in aumento comporterà l'assegnazione di zero punti per il criterio.
- 2. cronoprogramma delle lavorazioni, in forma di diagramma di Gantt, inteso come adeguamento del crono programma di cui al progetto esecutivo posto a base di gara ed in rapporto alle proposte migliorative di cui all'offerta tecnica. In tale elaborato dovrà essere indicato il numero di giorni naturali e consecutivi offerti dal concorrente per l'ultimazione delle opere come risultanti dalle migliorie presentate. Il nuovo cronoprogramma, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto dal legale





rappresentante. Il cronoprogramma dovrà essere rappresentato su un foglio di formato massimo A3. La mancanza del cronoprogramma o la mancanza di sotto- scrizione dello stesso comporterà l'assegnazione di zero punti per il criterio tempo.

- 3. **a pena di esclusione, dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, **pena l'esclusione** dell'offerta dalla procedura:
  - i propri costi della manodopera
  - i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, le suddette dichiarazioni ed il cronoprogramma dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

Si chiarisce fin d'ora che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, secondo periodo, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte economiche dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali configura un'ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò l'esclusione dalla procedura dell'offerta, difettosa per l'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.

Nella busta C deve, inoltre, essere inserito un supporto magnetico (CD-ROM - DVD - etc) contenente tutta la documentazione economica innanzi specificata, in formato non editabile (PDF). Il supporto magnetico è corredato da apposita dichiarazione di conformità del contenuto del CD con la documentazione in formato cartaceo, sottoscritta IN FORMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

# 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE


L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
Offerta tecnica	80	
Offerta Economica	20	
Totale	100	

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione Giudicatrice nominata dalla C.U.C. ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi riportati nella tabella che segue mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

Pi =Cai\* Pa+ Cbi\*Pb+..... Cni\* Pn

dove:





Pi = punteggio concorrente i

Cai= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

Cbi= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

Pa = peso criterio di valutazione a

**Pb** = peso criterio di valutazione b

**Pn** = peso criterio di valutazione n

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla Commissione Giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B – OFFERTA TECNICA", in una o più sedute riservate, procedendo all'assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella seguente:

# **TABELLA CRITERI**

		A.1.1. Documento tecnico operativo	max 20 punti
Offerta tecnicoqualitativa	A.1 QUALITA' DEL SERVIZIO - max punti 45, così suddivisi:	A.1.2. Elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato A.1.3. Modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività	max 15 punti max 10 punti
	A.2 QUALITA' ORGANIZZATIVA - max punti 35, così suddivisi:	A.2.1 Capacità tecnica e qualità delle risorse umane A.2.2 Capacità di contenimento del turnover degli operatori	max 20 punti max 15 punti
Offerta economica	B.1 QUALITA' ECONOMICA - max punti 20	B.1 Prezzo offerto	max 20 punti
TOTALE			100 punti


Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A.1) Dimensione qualitativa: QUALITA' DEL SERVIZIO Max punti 45

A.1.1 Criterio qualitativo: Documento Tecnico Operativo - Peso: max 20 punti, così assegnati:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione del documento o di sua assoluta inadeguatezza;
- b) 10 punti per documento valutato in modo sufficientemente adeguato;
- c) 15 punti per documento valutato in modo discretamente adeguato;
- d) 20 punti per documento valutato in modo perfettamente adeguato.







Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, di non superare le 12 pagine, nel descrivere la strutturazione operativa che i partecipanti al bando intendono dare al servizio sulla base delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare il documento dovrà contenere i seguenti elementi:

- 1. analisi di contesto
- obiettivi e finalità
- 3. dettaglio delle attività
- 4. metodologia
- 5. modalità e tempi di organizzazione del servizio

Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione:

- a. originalità e coerenza del progetto nel suo insieme, anche in relazione all'adattabilità della proposta progettuale alle esigenze dell'utenza del servizio;
- b. correttezza e completezza della descrizione del contesto territoriale di riferimento alla consistenza e alle necessità dell'utenza;
- c. coerenza degli obiettivi e finalità del progetto;
- d. completezza della descrizione della metodologia e delle attività previste;
- e. flessibilità della proposta progettuale, ovvero la capacità del servizio di adeguarsi alle molteplici esigenze, anche variabili nel tempo, degli utenti.

Il Documento Tecnico Operativo deve essere redatto nel rispetto delle summenzionate indicazioni, pena la non valutabilità.

A.1.2 Criterio qualitativo: elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato Peso: max 15 punti, così assegnati in base all'adeguatezza a quanto previsto di seguito:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione di seguito descritta o di sua assoluta inadeguatezza;
- b) 5 punti per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato;
- c) 10 punti per relazione valutata in modo discretamente adeguato;
- d) 15 punti per relazione valutata in modo perfettamente adeguato.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le eventuali risorse complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative alle attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Tali risorse non devono incidere in nessun modo sull'importo complessivo a base d'asta e dunque essere a totale carico dell'aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo.

Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione degli elementi migliorativi e aggiuntivi: proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività educative, tecniche innovative, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento. La valutazione sarà attribuita non soltanto in base alla presenza, parziale o totale, di questi elementi proposti, ma anche in base alla congruità, validità, efficacia, adeguatezza degli stessi rispetto alla tipologia di servizio bandito e alla relativa sostenibilità:

- 1. strumenti e/o metodologie per la ricerca e la sperimentazione, riferiti al servizio oggetto della procedura di gara;
- 2. compartecipazione (ad esempio in termini di spesa, struttura, strumenti, materiali di consumo, ampliamento dei servizi all'utenza ecc.);
- 3. sostenibilità degli elementi migliorativi proposti e loro concretezza rispetto alla realtà;
- 4. fornitura di ausili e sussidi didattici adeguati alle esigenze degli utenti.






- A.1.3 Criterio qualitativo: monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività Peso: max 10 punti, così assegnati:
- a) 0 punti in caso di mancata presentazione degli strumenti di monitoraggio, valutazione e rendicontazione o della loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto;
- b) max 3 punti per gli strumenti proposti per l'attività di monitoraggio costante del servizio ed in particolare del grado di risposta ai bisogni dell'utenza rilevati e della qualità delle prestazioni offerte: o punti 1 per documento valutato in modo sufficientemente adeguato;
- o punti 2 documento valutato in modo discretamente adeguato;
- o punti 3 per documento valutato in modo perfettamente adeguato;
- c) max 3 punti per gli strumenti proposti per la valutazione del lavoro svolto (strumenti per la valutazione del servizio):
- o punti 1 per documento valutato in modo sufficientemente adeguato;
- o punti 2 documento valutato in modo discretamente adeguato;
- o punti 3 per documento valutato in modo perfettamente adeguato;
- d) max 4 punto per gli strumenti proposti per la rendicontazione del lavoro svolto:
- o punti 2 per documento valutato in modo sufficientemente adeguato;
- o punti 3 documento valutato in modo discretamente adeguato;
- o punti 4 per documento valutato in modo perfettamente adeguato;
- Si richiedono, ai fini della valutazione del presente criterio, gli strumenti proposti, ciascuno corredato da una relazione descrittiva e indicativa delle relative modalità di attuazione, pena la non valutazione.
- A.2) Dimensione qualitativa: QUALITA' ORGANIZZATIVA max punti 35
- A.2.1 Criterio qualitativo: Capacità tecnica e qualità delle risorse umane previste nel gruppo di lavoro base

Peso: max 20 punti, così assegnati:

- a) max punti 8 per la qualità delle risorse umane offerte per il gruppo di lavoro base rispetto a durata e tipologia delle esperienze professionali possedute, così ponderati:
- 0 punti in caso valutazione insufficiente;
- 4 punti per una valutazione discreta;
- 8 punti per una valutazione ampiamente positiva;
- b) max punti 6: grado di coerenza delle risorse umane offerte per il gruppo di lavoro base rispetto al loro impiego per la realizzazione delle singole funzioni nonché gli operatori attivati sui progetti individualizzati assistenziali:
- 0 punti in caso valutazione insufficiente;
- 3 punti per una valutazione discreta;
- 6 punti per una valutazione ampiamente positiva;
- c) max punti 6: per il modello organizzativo di gestione di tutte le risorse umane impiegate e chiarezza dei ruoli:
- 0 punti in caso valutazione insufficiente;
- 3 punti per una valutazione discreta;
- 6 punti per una valutazione ampiamente positiva;

E' obbligatoria, pena la non valutazione del presente criterio, la descrizione delle funzioni programmate, dell'impiego ipotizzato, del modello organizzativo di gestione nonché la presentazione dei curriculum professionali delle figure previste nel gruppo di lavoro di base che saranno attivate dalla ditta proponente; i curriculum dovranno essere redatti secondo il format europeo, con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali documentabili richieste e maturate nelle materie oggetto del servizio.







24

A.2.2 Criterio qualitativo: Capacità di contenimento del turn over degli operatori - Peso: max 15 punti, così assegnati, tramite sistema tabellare:

- a) max 7 punti per il livello di stabilizzazione del personale: punti 0,5 per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato, alla data di presentazione della domanda. Lo status di dipendente a tempo indeterminato potrà essere rappresentato con autodichiarazione o direttamente certificato con modelli UNILAV e/o C/ASS.
- b) max 8 punti per la formazione specifica (aggiornamento, approfondimento, giornate studio, etc.) proposta per gli operatori che saranno coinvolti sul servizio. Si richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio, l'indicazione delle ore di aggiornamento formativo che saranno erogate agli operatori impiegati nel servizio, da commissionare ad enti di formazione accreditati a livello regionale e/o a Università, da svolgersi nel periodo di esecuzione del servizio, con l'indicazione del cronoprogramma (sede di svolgimento, argomenti da trattare e soggetto formatore). In mancanza della documentazione e della dichiarazione resa, non sarà attribuito alcun punteggio.

Il punteggio sarà declinato nel modo seguente:

- 1. punti 1 fino a 50 ore di formazione
- 2. punti 2 da 51 a 100 ore di formazione
- 3. punti 3 da 101 a 150 ore di formazione
- 4. punti 4 da 151 a 200 ore di formazione
- 5. punti 5 da 201 a 250 ore di formazione
- 6. punti 6 da 301 a 350 ore di formazione
- 7. punti 7 da 351 a 400 ore di formazione
- 8. punti 8 da 401 a 450 ore di formazione
- B.1) Dimensione qualitativa: QUALITA' ECONOMICA max punti 20
- B.1 Criterio qualitativo: prezzo offerto Peso: max 20 punti:

L'attribuzione del punteggio relativo all'Offerta Economica avverrà attraverso l'applicazione della formula non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente):

PE = PEmax x Pmin

P dove:

PEmax: massimo punteggio attribuibile P: prezzo (valore) offerto dal concorrente Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara


# 20. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale saranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

# 21. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA







Per l'espletamento della gara si procederà in tre fasi:

#### FASE 1: Verifica della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tale fase sarà svolta in seduta pubblica dai componenti della Commissione di Gara con il supporto tecnico-amministrativo del personale appartenente alla CUC e consterà delle seguenti sottofasi:

- a) Verifica della regolare consegna del plico;
- b) Verifica dell'integrità del plico e presenza delle buste "A Documentazione amministrativa", "B Offerta tecnica" e "C Offerta economica";
- c) Verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A;
- d) Apertura della busta "B Offerta tecnica" esclusivamente per verificare l'esistenza e la consistenza quantitativa della documentazione costituente il progetto tecnico di ogni concorrente, costituendo pertanto operazione meramente ed esclusivamente di controllo formale e non di valutazione;
- e) Chiusura plichi.

#### FASE 2: "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"

Tale fase sarà sempre di competenza della Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata secondo quanto stabilito dall'art. 77 del Codice e sarà svolta in forma riservata. La Commissione Giudicatrice procederà alla successiva valutazione della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta tecnica" con assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati dal presente disciplinare di gara.

#### FASE 3: "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"

Tale fase sarà di competenza della Commissione Giudicatrice sarà svolta in seduta pubblica. La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta " C - Offerta economica" e alla successiva valutazione del contenuto della stessa con assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati dalla determinazione a contrarre e indicati nel presente disciplinare di gara.


La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della <u>Centrale Unica di Committenza "Valle dell'Irno" – in P.zza Gaetano Sessa a Fisciano (SA) il giorno 14/04/2022 ore: 09:00</u>.

Eventuali variazioni e/o differimento del giorno ed ora saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet dell'Amministrazione Aggiudicatrice all'indirizzo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Centrale Unica di Committenza "Valle Dell'Irno" fino al giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Comune di Fisciano ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Sulla base della documentazione contenuta nella Busta A, il seggio di gara, nella prima seduta, procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità
  e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della
  documentazione amministrativa;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non





- abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, il seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- Ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice, il seggio di gara può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche si provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

Il seggio di gara, in seduta pubblica procederà altresì all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara ai fini meramente ed esclusivamente di controllo formale e non di valutazione delle offerte tecniche.

In seduta riservata, la Commissione Giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo precedente.


Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti.

Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nella lettera d'invito e nel presente disciplinare di gara e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora la Commissione Giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il Responsabile del procedimento di gara ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione Giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione Giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Il Responsabile del procedimento di gara comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.





Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione Giudicatrice. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige il verbale finale contenente la graduatoria e consegna gli atti dei propri lavori al Responsabile del procedimento di gara della Stazione Unica Appaltante al fine della trasmissione della proposta di aggiudicazione al RUP dell'Amministrazione Comunale committente.

# 22. OFFERTE ANOMALE


La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione Giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

# 23. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Staccata di Salerno, Largo San Tommaso D'Aquino 3, 84121 – Salerno, entro 30 giorni dalla data di ricevimento o pubblicazione del provvedimento da impugnare.

# **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**





I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal Bando di Gara e dal presente disciplinare di gara dalla CUC Valle Dell'Irno.

#### 25. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.


In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, co. 7, del Codice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata corrispondente all'importo contrattuale. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione Comunale, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicità di gara.





In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

# **26. ALTRE INFORMAZIONI**

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'elemento tecnico economico; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio;

In caso di avvalimento non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che l'impresa avvalente; Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono contenere l'esplicito richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. In tal senso dovrà essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai fini dell'autenticità prevista dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000;

Il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Eboli è la dott.ssa Maria Grazia Caputo tel. 0828/328363 -email: <a href="mailto:info@pianodizonaeboli.it">info@pianodizonaeboli.it</a> pec: cuc.valledellirno@legalmail.it

Il Responsabile Unico del Procedimento, limitatamente all'espletamento della gara fino alla proposta di aggiudicazione, per la C.U.C. "Valle dell'Irno" è il Responsabile della C.U.C. "Valle dell'Irno" del Comune di Fisciano l'Ing. Giuseppe Vertullo – email: cuc.valledellirno@legalmail.it fax 089.9501550;

L'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell'autorità amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il titolare del trattamento dei dati personali è l'ing. Giuseppe Vertullo.

Tutte le attività successive all'aggiudicazione, dalla stipula del contratto verranno espletate dal Comune di Fisciano (SA).

Il Responsabile Ufficio
C.U.C. Valle dell'Irno
f.to Ing. Giuseppe Vertullo
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

